

*Ordinanza esecutiva n. 2  
del 29/01/15  
1/11*



ENAC

Protocollo del 29/01/2015

0010012/CCM

Direzione Aeroportuale Campania

Polizia di Stato  
Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea

Ufficio dell'Agenzia delle Dogane 1  
Sezione Operativa Territoriale

Comando Tenenza Guardia di Finanza

Carabinieri Nucleo Antisabotaggio

Comune di Napoli  
Polizia Locale U.O. Aeroportuale

Soc. Gesac

Oggetto: Trasmissione Ordinanza n. 2 del 29 gennaio 2015.

Si trasmette copia dell'Ordinanza in oggetto affissa all'Albo Pretorio della Direzione Aeroportuale di Napoli ubicato nell'aerostazione di Napoli.

Sarà cura del Gestore aeroportuale informare tutti gli operatori aeroportuali e gli interessati sul contenuto del documento.

Il Direttore  
  
Ing. Gennaro Bronzone

## ORDINANZA n. 02 del 29.01.2015

**Oggetto:** Divieto, nel sedime aeroportuale, dello svolgimento di commercio ambulante, ogni attività a fini di lucro può essere svolta solo ed esclusivamente previo accordo scritto con il Gestore aeroportuale.

**Il Dirigente della Direzione Aeroportuale Campania,**

**Visto** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;

**Visti** gli articoli 692, 693, 705, 718 e 1174 del Codice della Navigazione, approvato con RD del 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** l'atto di convenzione n. 50 del 9/12/2002 per l'affidamento alla GE.S.A.C. S.p.A. della gestione dei beni del demanio aeronautico civile di Napoli (Convenzione di gestione totale);

**Vista** la nota n. PCR/006. del 12/01/2015 della GE.S.A.C. S.p.A. che denuncia l'uso da parte di privati di aree aeroportuali aperte al pubblico per fini commerciali, senza le necessarie autorizzazioni di ENAC, ovvero senza il consenso del Gestore aeroportuale GE.S.A.C. S.p.A.;

**Ritenuto** necessario precisare che le attività commerciali sono svolte da GE.S.A.C. S.p.A. all'interno del sedime aeroportuale, ai fini dell'adempimento degli obblighi di Convenzione di gestione totale dell'aeroporto di Napoli;

**Considerato** che, come da disposizioni del citato atto convenzionale, è la GE.S.A.C. S.p.A., all'interno del sedime aeroportuale, a definire ed attuare le strategie e le politiche commerciali più opportune per lo sviluppo dell'aeroporto di Napoli;

**Vista** la necessità di prevenire lo svolgimento di attività commerciali non autorizzate all'interno del sedime aeroportuale, ovvero la presenza di persone che, prive di specifico consenso del Gestore aeroportuale, conducano attività commerciali, utilizzando o sfruttando aree, servizi e/o infrastrutture aeroportuali, che sono finalizzati esclusivamente al corretto e coordinato funzionamento delle attività aeroportuali;



finalizzati esclusivamente al corretto e coordinato funzionamento delle attività aeroportuali;

**Vista** la Convenzione stipulata in data 16 dicembre 2014 tra il Comune di Napoli, l'ENAC e la GE.S.A.C. S.p.A., per la gestione dei servizi di polizia locale nell'ambito della viabilità ordinaria del sedime aeroportuale;

**Considerato** che il mantenimento in efficienza degli spazi, dei servizi e delle infrastrutture è per ENAC, autorità di polizia aeroportuale (art. 718 Codice della Navigazione), un interesse essenziale e che l'esercizio indiscriminato di attività non coordinate e finalizzate costituisce turbativa del normale e regolare svolgimento delle operazioni aeroportuali;

**Sentiti** gli Enti di Stato interessati,

### ORDINA

**Art. 1** La presente ordinanza si applica a tutte le aree, ai locali, alle infrastrutture ed alla viabilità ad uso pubblico del demanio civile dell'aeroporto di Napoli.


**Art. 2** Non è consentito, nel sedime aeroportuale, lo svolgimento di commercio ambulante, inoltre ogni attività a fini di lucro può essere svolta solo ed esclusivamente previo accordo scritto con il Gestore aeroportuale.

**Art. 3** Nell'ambito dell'intero sedime, sia all'interno dei fabbricati che nelle aree esterne, non sono consentite attività di natura commerciale, ovvero di distribuzione e/o vendita di prodotti o di erogazione di servizi, anche con finalità di trasporto pubblico, se non previo accordo scritto con il Gestore aeroportuale e secondo le normative vigenti

Nell'ambito dell'intero sedime, sia all'interno dei fabbricati sia nelle aree esterne, parimenti sono vietate attività di natura pubblicitaria (ad es.: quelle effettuate mediante apposizione di cartelli, qualunque ne sia la dimensione; quelle effettuate mediante veicoli adibiti esclusivamente a tale scopo; quelle effettuate a mezzo volantinaggio; ecc.), se non previo accordo scritto con il Gestore aeroportuale.

**Art. 4** Al di fuori degli spazi appositamente individuati, non è consentita la fermata di minivan, pulmini o veicoli similari (lunghezza avente dimensione superiore a m. 4,85) per consentire le operazioni di salita/discesa dei passeggeri e del relativo bagaglio. Tale divieto trova ragione nella considerazione che un'eventuale fermata comprometterebbe la viabilità ordinaria dell'aeroporto.

**Art. 5** Per assicurare una corretta fruibilità delle vie di scorrimento, spesso sottoposte a rallentamenti e blocchi della circolazione, ai fini dello svolgimento o l'erogazione di qualsiasi servizio di trasporto o trasferimento di passeggeri da e per l'aeroporto, qualora svolto in modo organizzato e/o professionale, anche se accessorio di altre





aeroportuale), ogni operatore interessato deve ottenere il preventivo consenso scritto del Gestore aeroportuale per accedere ed operare nelle aree aperte al pubblico.

Le predette attività, se compatibili con quelle ordinarie aeroportuali, al pari delle altre attività commerciali, dovranno essere regolamentate dal Gestore aeroportuale con accordo scritto che espliciti le modalità di svolgimento e di erogazione del servizio e gli eventuali relativi corrispettivi.

- Art. 6** Stesso consenso deve essere previsto per il servizio di:
- TAXI, quella urbana dovrà utilizzare il previsto polmone di accumulo, quella provinciale e fuori provincia, gli stalli appositamente dedicati; e
  - Noleggio con conducente (NCC) che dovrà utilizzare le aree appositamente messe a disposizione dal Gestore aeroportuale.
- Art. 7** Tutte le attività, qualora consentite in accordo alle disposizioni vigenti, non devono comportare penalizzazioni o intralcio alla regolarità delle operazioni aeroportuali. Il Gestore aeroportuale avrà cura di valutare, prima di consentire ogni attività, l'impatto sulla operatività dell'aeroporto in termini di safety e di security, specie per quelle attività che sono svolte in modo occasionale. Con riferimento alle Ordinanze della scrivente Direzione nn. 4/2012 e 1/2013, affinché siano fornite al pubblico ed agli operatori aeroportuali e/o di trasporto pubblico chiare indicazioni anche sui contenuti della presente Ordinanza, Il Gestore aeroportuale renderà ancora più evidenti la segnaletica orizzontale e verticale già presente e regolamentata delle corsie da percorrere e delle aree destinate alla fermata e/o sosta..
- Art. 8** L'inosservanza della presente Ordinanza è perseguibile secondo le previsioni del Codice della strada. Eventuali inosservanze riguardanti casi non previsti dal Codice della strada, sono sanzionate secondo le previsioni dell'art. 1174 del Codice della Navigazione. L'esercizio di attività senza l'acquisizione dell'accordo scritto di GE.S.A.C. S.p.A. è sanzionato in base al comma 1 dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.
- Art. 9** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
- Art. 10** La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno 16/02/2015.

Napoli, 29/01/2015

Il Direttore



Ing. Gennaro BRONZONE